

Foglio Informativo Finanziamento Chiro Logistica Integrata (Tranched Cover)

Foglio Informativo relativo al Finanziamento Chirografario a Medio Lungo Termine assistito dal Fondo di Garanzia PMI (Ex L. 662/96), - finanziamento erogato da MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., Società con socio unico Invitalia S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it. Tel: 06 47911, email: pmi@mcc.it

INFORMAZIONI SULLA BANCA COLLOCATRICE

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome e Cognome/Ragione sociale _____

Qualifica: _____

Indirizzo: _____

Telefono _____ E-mail _____

Iscrizione ad Albo/Elenco _____

Numero delibera iscrizione _____

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto Chirografario Logistica Integrata è un finanziamento a medio lungo termine concesso nell'ambito dell'operazione di Tranched Cover realizzata in sinergia con Banca Monte Paschi di Siena (MPS) e riservata alle aziende aventi sede operativa nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia Abruzzo, Molise e Sardegna.

Le operazioni di finanziamento saranno in modalità club deal tra Mediocredito Centrale e Banca MPS; i finanziamenti saranno gestiti e perfezionati in autonomia da ciascuna banca ed i relativi contratti di finanziamento resteranno reciprocamente autonomi, prevedendo comunque il pari trattamento in ordine alle garanzie e ai termini e alle condizioni previste per ognuna delle operazioni, con particolare riguardo a prodotti, prezzi, scadenze.

I finanziamenti saranno inclusi in un Portafoglio di Finanziamenti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 che prevede l'assunzione da parte del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 del rischio sulle prime perdite del Portafoglio stesso nel limite massimo dell'80% per ciascun finanziamento, fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della tranche junior del portafoglio.

Soggetti Beneficiari:

Micro, Piccole e Medie Imprese (come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/EC del 6 maggio 2003, le "PMI") aventi sede operativa in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna ed operanti nel **settore della logistica integrata**. Le PMI richiedenti devono essere iscritte nel Registro delle imprese, devono essere valutate economicamente e finanziariamente sane sulla base dei criteri contenuti nelle Disposizioni operative del Fondo, non devono aver ricevuto - ovvero ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato - aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23/5/2007, non devono essere definite imprese in difficoltà ai sensi dell'art.2 paragrafo 18 Reg. UE 651/2014, non devono essere interessate da comunicazione di avvio delle procedure di recupero, da richiesta di attivazione o da richiesta di prolungamento della durata della garanzia diretta o sospensione dei termini del procedimento di attivazione della garanzia diretta relativamente ad altre operazioni già garantite dal Fondo.

Finalità e durata dei finanziamenti:

- investimenti produttivi ed infrastrutturali, durata: massimo di 84 mesi incluso un eventuale periodo di preammortamento di durata massima di 18 mesi;
- Fabbisogno di capitale circolante e scorte, durata: massimo di 36 mesi incluso un eventuale periodo di preammortamento di durata massima di 18 mesi.

Al fine dell'inclusione del finanziamento nel portafoglio garantito le richieste di finanziamento non possono essere "generiche" ma devono attestare al Gestore del Fondo di Garanzia la ricorrenza, in relazione a ciascun finanziamento di cui si chiede l'inclusione, dei requisiti e delle caratteristiche previsti dalla normativa di riferimento, nonché:

- la rispondenza delle finalità del finanziamento, che deve sempre essere indicata, all'attività di impresa;
- la coerenza degli importi richiesti in relazione alla dimensione aziendale e alle grandezze di bilancio;
- la coerenza della durata dell'operazione con le finalità della medesima.

Sono escluse le operazioni:

- sul capitale di rischio;
- di puro consolidamento a medio lungo termine;
- di consolidamento di passività finanziarie a breve termine su nostra Banca, Gruppo Mps e su altri Istituti, anche di fattispecie rientrante nella definizione di forbearance measures.

GARANZIE

Garanzia rilasciata dal Fondo sulle prime perdite del portafoglio nel limite massimo dell'80% per ciascun finanziamento - nel rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale nonché delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della tranche junior del portafoglio. La Banca può richiedere, in funzione di valutazioni di merito creditizio, ulteriori garanzie personali e covenants sull'intero importo finanziato, nonché vincoli o specifiche cautele. Sono escluse le garanzie reali o assicurative.

MODALITA' DI EROGAZIONE

La stipula e l'erogazione sono subordinate alla conferma dell'inclusione del finanziamento nel portafoglio da parte del Fondo di Garanzia.

L'erogazione del finanziamento è di norma contestuale alla stipula, privilegiando le modalità di pagamento ai fornitori per Finanziamenti, tramite disposizione di pagamento da parte dell'impresa, finalizzati alla realizzazione di investimenti.

Per i Finanziamenti finalizzati alla realizzazione di investimenti, il competente organo deliberante valuterà se richiedere i giustificativi di spesa che comprovino l'effettiva destinazione delle somme erogate.

TIPOLOGIA DI TASSI E RISCHI CORRELATI

Finanziamento a tasso fisso

Rimane fisso, per tutta la durata del finanziamento, sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO VARIABILE						
Importo	Durata (anni)	Parametro del	27/06/2019	Spread massimo	Tan	TAEG
€ 100.000,00	3	EURIBOR 360 1 M	-0,391%	3,28%	3,28%	4,3%
€ 100.000,00	7			3,28%	3,28%	3,82%

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO FISSO						
Importo	Durata (anni)	Parametro del	27/06/2019	Spread massimo	Tan	TAEG
€ 100.000,00	3	IRS 3 ANNI	-0,332%	3,28%	3,28%	4,24%
€ 100.000,00	7	IRS 7 ANNI	-0,038%	3,28%	3,28%	3,76%

Il TAEG indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, riscossione rata e imposta sostitutiva.

Per i finanziamenti a tasso variabile, il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

VOCI	COSTI
Importo finanziabile	Minimo € 100.000 (per ciascuna banca) Massimo € 750.000 (per ciascuna banca)
Durata	Per finanziamenti con finalità di investimenti: da 18 a 84 mesi Per finanziamenti con finalità formazione di scorte e altre necessità finanziarie: da 18 a 36 mesi
Parametro di riferimento (per finanziamenti a tasso fisso)	EuroIrs lettera della stessa durata del finanziamento, rilevato alle ore 11 CET, sul circuito Reuters alla pagina ICESWAP2, colonna Euribor Basis, il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare di stipula. Qualora al momento della rilevazione la quotazione del parametro di riferimento sia negativa, il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.

Parametro di indicizzazione (per finanziamenti a tasso variabile)	<p>Euribor 1/3/6 mesi così determinato:</p> <p>(a) per tasso Euribor si intende denominato "Euro Interbank Offered Rate" o "Euribor" amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per un periodo pari al periodo di interessi, pubblicato alla pagina EURIBOR01 (divisore 360) del circuito Thomson Reuters (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Qualora la relativa pagina sia sostituita o il servizio cessi di essere disponibile alla Banca, la Banca, potrà indicare un'altra pagina o un altro servizio che pubblichi il tasso applicabile, rilevato alle ore 11.00 (undici);</p> <p>(b) il tasso Euribor sarà rilevato con valuta del 1° giorno del mese solare di stipula per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi;</p> <p>(c) qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.</p>
Spread	Massimo 3,28%
Tasso di interesse nominale annuo	Pari alla somma tra Parametro di indicizzazione/riferimento e Spread (qualora il Parametro di indicizzazione/di riferimento sia negativo, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo Spread)
Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo applicato nel primo periodo di ammortamento
Tasso di mora	<p>Sul tasso fisso: Massimo tra tasso annuo nominale applicato e tasso ricalcolato aggiornando il parametro alla data di inizio del periodo di mora e successivamente aggiornato con periodicità pari a quella della rata di ammortamento, maggiorato di 2 punti percentuali.</p> <p>Sul tasso variabile: Tasso annuo nominale pro tempore vigente, maggiorato di 2 punti percentuali.</p>
Modalità di calcolo interessi	<p>Per finanziamento a tasso fisso: Anno commerciale su anno commerciale (360/360)</p> <p>Per finanziamenti a tasso variabile: Giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360)</p>

SPESE	Spese per la stipula del contratto e la gestione del rapporto	Spese di Istruttoria (dovute solo in caso di stipula)	1,00% dell'importo finanziato (0,50% per soci Alis)
		Spese notarili di identificazione (ove richiesta)	I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio
		Costi in caso di ritardo nel Pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.
		Spese incasso rata tramite addebito diretto su conto corrente bancario	2,50€
		Spese invio avviso scadenza nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito su conto corrente bancario	2,50€
		Invio comunicazioni (a clienti o eventuali garanti)	Spese invio rendiconto periodico/documento di sintesi: gratuite
			Spese produzione e invio certificazione interessi: 1,00€
	Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi: 1,00€		
	Spese per sollecito pagamento: 5,00€ per ogni sollecito		
		Altre comunicazioni: 1,00€ per ogni invio	
	Altre spese da sostenere	Imposta sostitutiva	0,25% dell'importo del Finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. L'Importo relativo sarà trattenuto contestualmente all'erogazione. Si specifica che la natura dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale rispetto all'applicazione delle ordinarie imposte d'atto (es. imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria). L'esercizio dell'opzione è effettuato nel contratto di finanziamento.
Costo della Garanzia - Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96)		Gratuito	

Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazione straordinarie	Spese per duplicato contratto	50,00€ per ogni duplicato
	Spese per attestazione pagamento/dichiarazione interessi pagati	10,00€ per ogni attestazione/dichiarazione
	Spese per dichiarazione di sussistenza di credito/debito o dichiarazione consistenza rapporti	100,00€ per ogni dichiarazione
	Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere	5,00€ per ogni dichiarazione/riproduzione
	Accollo mutuo, previa autorizzazione del Fondo	250,00€
	Commissione per ogni richiesta di salto di una o più rate	150,00€
	Commissione di variazione (in caso di richieste di modifiche al contratto)	0,30% della quota capitale residua, con un minimo di 250,00€ ed un massimo di 10.000,00€

Commissione per estinzione anticipata / Commissione per rimborso parziale (commissione dovuta anche in caso di risoluzione del contratto e/o decadenza dal beneficio del termine)	3,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso fisso e 1,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso variabile (ad eccezione dei casi previsti dalla legge).
Commissione di rinegoziazione	1,00% del debito residuo. Nel caso in cui il Cliente sia una MicroImpresa e sia avvalso della facoltà di surrogazione prevista dalla normativa vigente, la rinegoziazione è senza spese.
Commissione rinuncia finanziamento deliberato	Nessuna
Nessun importo può essere addebitato al cliente relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate, relative a: comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 118 del D.lgs 385/1993); - Esclusivamente per MicroImprese - surrogazione nei contratti di finanziamento Portabilità (art. 120 quater del D.lgs. 385/1993)	
Tipo di ammortamento	Francese (con quota capitale crescente)
Tipologia di rata	Rata costante (finanziamento a tasso fisso) Rata capitale crescente, rata interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse (finanziamento a tasso variabile)
Periodicità delle rate	Mensile/trimestrale/semestrale

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data Rilevazione	IRS 3 ANNI	IRS 4 ANNI	IRS 5 ANNI	EURIBOR 1M/360	EURIBOR 3M/360	EURIBOR 6M/360
28/03/2019	-0,15%	-0,079%	0,001%	-0,368%	-0,311%	-0,228%
29/04/2019	-0,132%	-0,054%	0,033%	-0,368%	-0,311%	-0,231%
31/05/2019	-0,216%	-0,15%	-0,075%	-0,376%	-0,32%	-0,247%
27/06/2019	-0,332%	-0,271%	-0,197%	-0,391%	-0,344%	-0,313%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento	Durata del finanziamento (anni)	TAN	Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale
Tasso variabile	3	3,28%	€ 2.922,97
	7	3,28%	€ 1.336,48

Finanziamento	Durata del finanziamento (anni)	TAN	Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale
Tasso fisso	3	3,28%	€ 2.932,08
	7	3,28%	€ 1.345,59

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet www.mcc.it e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

- sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell'Impresa di estinguere o rimborsare – in tutto o in parte - il Finanziamento;
- siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
- alla data di estinzione sia versata la commissione per estinzione anticipata o rimborso parziale anticipato prevista nel Documento di Sintesi, unitamente alla quota di capitale oggetto di estinzione rimborso anticipato ed alla rata (di ammortamento o di preammortamento) maturata e dovuta alla suddetta data.

I rimborsi parziali anticipati avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Risoluzione

1. La Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 Codice Civile ovvero di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile - senza necessità di pronuncia giudiziale, alla ricezione della comunicazione inviata da parte della Banca mediante lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo posta elettronica certificata (pec) o altro mezzo giuridicamente equivalente, con cui viene comunicata l'intenzione della Banca di volersi avvalere del relativo rimedio - nei seguenti casi:

- a) l'Impresa abbia destinato, anche solo in parte, il Finanziamento a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso e/o non abbia realizzato, in tutto o in parte, il programma di investimento finanziato e/o non abbia prodotto la documentazione di cui all'articolo 1 del Contratto salvo quanto previsto all'art. 6 lettera c) del Contratto;
- b) l'Impresa e i suoi eventuali successori o aventi causa non abbiano provveduto al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di preammortamento o di ammortamento del Finanziamento e di quant'altro dovuto alla Banca in dipendenza del Contratto a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte ecc.);
- c) venga riscontrata una sostanziale difformità della reale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale o economica dell'Impresa o di alcuno dei garanti rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata o che sarà consegnata dall'Impresa, anche periodicamente, alla Banca;
- d) l'Impresa abbia ceduto, interrotto o modificato sostanzialmente la propria attività imprenditoriale caratteristica;
- e) l'Impresa o altra società del proprio gruppo di appartenenza o alcuno dei garanti siano divenuti insolventi;
- f) ricorra nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti una delle situazioni di cui all'articolo 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") e/o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile o situazioni equivalenti;
- g) venga depositata istanza di fallimento a carico dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti, ovvero venga instaurata nei confronti dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti qualsiasi procedura concorsuale diversa dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali;
- h) avvenga la messa in liquidazione volontaria dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero la cessione ai creditori dell'attività imprenditoriale dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
- i) vengano avviate procedure esecutive ovvero vengano eseguiti sequestri conservativi su beni dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti;
- l) vengano emessi provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
- m) si verifichino altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento;
- n) non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del Contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 6 bis;
- o) mancata integrale e puntuale esecuzione da parte dell'Impresa o di uno degli altri soggetti ivi indicati di una o più delle obbligazioni di cui al precedente articolo 6;
- p) in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal Finanziamento: (i) si verifichi il mancato adempimento, alle relative scadenze, da parte dell'Impresa, di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di terzi, ovvero (ii) si verifichi un evento qualificato come inadempimento dell'Impresa tale da dare diritto al relativo creditore dell'Impresa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico dell'Impresa o che sia tale da attribuire al relativo creditore il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale, o il diritto di recedere da, il contratto in virtù del quale sorge tale indebitamento finanziario ovvero (iii) pervenga all'Impresa da parte di banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing), una richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta ad un inadempimento dell'Impresa stessa o ad altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni

perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, ovvero (iv) venga escusso un gravame costituito dall'Impresa a garanzia di un indebitamento finanziario;

2. Il Contratto si risolverà inoltre, ai sensi dell'art. 1353 Codice Civile, nel caso si sia verificata (i) l'illegalità per la Banca o l'Impresa di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto e/o l'illegalità del Finanziamento successivamente alla data di perfezionamento, per qualsiasi motivo rilevati o fatti valere, e/o (ii) la decadenza, la risoluzione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia delle relative garanzie successivamente alla data di perfezionamento, per qualsiasi motivo rilevata o fatta valere.

3. In tutti i suddetti casi la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, nonché della commissione applicata in caso di risoluzione nella misura prevista nel Documento di Sintesi, e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

4. Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente acquisite.

Portabilità del finanziamento.

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

La facoltà di surrogazione di cui sopra è consentita solo qualora l'impresa appartenga alla categoria "MicroImprese" come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami

Nel caso in cui l'Impresa (e/o i garanti) intenda presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, l'Impresa (e/o i garanti) - così come riportato nei Fogli Informativi potrà presentarlo alla Banca, all'Ufficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, agli indirizzi Viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, mail sectionlegalebanca@mcc.it, pec: reclami@postacertificata.mcc.it. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

Se l'Impresa (e/o i garanti) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa (e/o i garanti) di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso l'Impresa (e/o i garanti) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, l'Impresa e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia (www.conciliatorebancario.it) dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure, previo accordo, ad uno degli altri organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria iscritto al medesimo registro.

LEGENDA

Accollo	<p>Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.</p> <p>Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.</p>
Ammortamento	<p>è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.</p>
Euribor (Euro interbank Offered Rate)	<p>è il tasso interbancario denominato "Euro Interbank Offered Rate" o "Euribor" amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.</p>
EuroIrs (Interest Rate Swap)	<p>è il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.</p>
Giorno Lavorativo	<p>Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (trans-european Automated Real Time Gross settlement Express Transfer) è operativo.</p>
Imposta sostitutiva	<p>Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato.</p>
Interessi di mora	<p>tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.</p>
Istruttoria	<p>Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento.</p>
Parametro di indicizzazione (per i Finanziamenti a tasso variabile) Parametro di riferimento (per Finanziamenti a tasso fisso)	<p>Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.</p>
Piano di ammortamento	<p>Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.</p>
Piano di ammortamento "francese"	<p>La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.</p>

Preammortamento	Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Risoluzione	scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune e spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.